

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e pignoramento: questo il riparto dell'onere probatorio

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante.

Tribunale di Modena, sezione prima, sentenza del 21.1.2014

...omissis...

1) In esito all'attività assertiva delle parti qui costituite va considerato fra esse pacifico l'avvenuto licenziamento dell'esecutata, ad opera della xxx, in epoca anteriore al pignoramento, così come la circostanza che le somme alla stessa complessivamente dovute in esito al licenziamento sono soltanto quelle esposte nella busta paga INAIL in data 9 luglio 2012, prodotta dalla xxx (suo doc.3) e recante un netto da corrispondere pari ad Euro.2.246,30.

Resta invece controverso che tale pagamento sia effettivamente avvenuto.

2) "Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del

pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante." (Cass., sez. lav., sent. 23324 del 18 novembre 2010. Nei medesimi sensi vedi anche Cass. 5547/94).

È dunque onere della xxx dimostrare di aver corrisposto tali somme a xxx in epoca anteriore al pignoramento.

3) Su tale specifica circostanza, il terzo non ha dedotto alcuna prova orale; evidentemente confidando nella prova documentale, costituita unicamente (posto che l'emissione della busta paga, in sé, all'evidenza nulla prova in proposito) dalla quietanza della esecutata, prodotta nel processo esecutivo e qui riprodotta dall'attore (allegato 3 del doc.2).

4) Senonchè tale documento non ha forza probatoria sufficiente allo scopo, posto che:

a) per un verso, non costituisce prova legale, ma al più documento soggetto al libero apprezzamento del giudice -potendo, rispetto all'attuale attrice, al più considerarsi confessione stragiudiziale resa ad un terzo (2735 cc). E, in tale ottica, molteplici sono i fattori che fanno dubitare della verità della dichiarazione, siccome resa in forma generica in data apparente 30 giugno 2012, e quindi prima della determinazione esatta delle sue spettanze, contenuta nella busta paga Inail del 9 luglio 2002, da chi di lì a poco sarebbe divenuta Amministratrice Unica della stessa società beneficiaria della dichiarazione (vedi visura camerale, prodotta dall'attrice con la seconda memoria ex 183 co.6 c.p.c., da cui risulta detta nomina in data 27 luglio 2012);

b) per altro verso, la data di detta quietanza non è "certa e computabile riguardo ai terzi" -quale è l'odierna attrice- non ricorrendo alcuna delle circostanze alternativamente previste dall'art.2704 cc per il conferimento della certezza temporale, né essendo stati a tal fine forniti o richiesti altri mezzi di prova (tutti in teoria ammissibili, ex art.2704 ult. co. cc); sicché non v'è prova che il relativo pagamento sia avvenuto in epoca anteriore al pignoramento, e sia quindi opponibile all'attrice.

5) Conseguente a quanto detto l'accoglimento in parte qua della domanda proposta dalla attrice, dovendo ritenersi accertato, ai fini per cui è causa, che xxx è debitrice di Sxx della somma netta complessiva di Euro.2.246,30; la cui quota parte di un quinto sarà dunque assegnabile in sede esecutiva all'odierna attrice.

6) Non merita invece accoglimento l'ulteriore domanda dell'attrice, volta a qualificare come assegnabili anche gli eventuali emolumenti dovuti a Sxxx quale Amministratrice Unica della xx; posto che tale domanda attiene a fattispecie del tutto estranea al pignoramento, che ha specificamente colpito soltanto i crediti sorgenti da rapporto di lavoro subordinato.

7) La reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese di causa fra le parti costituite; mentre nulla va statuito nei confronti della parte contumace.

8) Va poi, ex art.549 c.p.c., assegnato termine per la riassunzione del processo esecutivo, decorrente da oggi, giorno di pubblicazione della presente sentenza (vedi art.281 sexies co.2 c.p.c.), e non dal futuro suo passaggio in giudicato (si veda, in proposito, la puntuale e convincente motivazione di Cass., sez. lav. Sent. 233325 del 18 novembre 2010).

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Istituto Diocesano

per il Sostentamento del Clero della xxx nei confronti di xx xx, nella contumacia di quest'ultima così provvede:

ACCERTA che xx è debitrice di S.xxx della somma netta di Euro.2.246,30; la cui quota parte di un quinto sarà dunque assegnabile in sede esecutiva;

DICHIARA le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti costituite;

NULLA per le spese in relazione a xxx rimasta contumace.

FISSA alle parti termine di mesi sei da oggi per la prosecuzione del processo esecutivo.

Così deciso in Modena, il 21 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2014.

La Nuova Procedura Civile